

# 35005/22





# LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE **TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

FRANCO DE STEFANO

PASQUALINA A. P. CONDELLO

MARCO ROSETTI

**IRENE AMBROSI** 

STEFANO GIAIME GUIZZI

Oggetto

Presidente **ESPROPRIAZIONE** IMMOBILIARE Consigliere Rel. Consigliere

Consigliere

Consigliere.

PIGNORAMENTO IN DANNO DI PRETESO ER.EDE

Ud. 11/10/2022 CC Cron. 350 05 R.G.N. 12279/2020

ha pronunciato la seguente

#### **ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 12279/2020 R.G. proposto da:

FINO 1 SECURITISATION S.R.L., e, per essa, la mandataria doValue s.p.a. (già doBank s.p.a., già Unicredit Credit Management Bank s.p.a.) in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. , domiciliata per legge in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione

- ricorrente -

#### contro

ROBERTO M ppresentato e difeso, in forza di procura, dall'avv. , domiciliato per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione

- controricorrente -

e nei confronti di



#### **MAURIZIO**

- intimato -

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 1266/2019, pubblicata in data 23 settembre 2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11 ottobre 2022 dal Consigliere dott.ssa Pasqualina A. P. Condello

## Fatti di causa

1. Roberto in proprio e quale tutore di Silvic a ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Savona con cui era stato dichiarato il diritto della creditrice Unicredit s.p.a. e, per essa, della sua mandataria, Credit Management Bank s.p.a., «di proseguire nella procedura esecutiva RGE 355/2013» instaurata nei confronti dell'appellante, limitatamente «alla quota parte di proprietà pari ad un terzo dell'immobile sito in Pietra Ligure».

La sentenza di primo grado era stata pronunciata nel giudizio di merito instaurato dalla creditrice procedente a seguito della proposizione di ricorso in opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. da parte di Roberto che aveva asserito di non essere proprietario del bene pignorato, e di ricorso ex art. 619 cod. proc. civ., proposto da Silvio che aveva sostenuto di essere proprietario del bene pignorato.

2. Gli appellanti, assumendo che la sentenza di primo grado non avesse correttamente ricostruito le vicende successorie, hanno dedotto che: a) Renzo e Luciana a avevano contratto matrimonio dal quale erano nati tre figli (Roberto , Silvic a



e Maurizio , e che Renzo aveva acquistato, tra l'altro, un appartamento sito in Pietra Ligure ed appartamenti con box a Milano; b) a seguito della morte di Renzo avvenuta in data 3 gennaio 1992, Luciana ⊢ ed il figlio Silvio, dichiarato interdetto dal Tribunale di Milano, essendo rimasti nel possesso dei beni ereditari senza avere provveduto nel termine di legge all'inventario, avevano acquistato la qualità di erediex art. 485 cod. civ.; c) gli altri due fratelli, Roberto e Maurizio, non essendo mai stati nel possesso dei beni, non avevano accettato l'eredità paterna nel termine di cui all'art. 480 cod. civ.; d) il 13 settembre 2007 era deceduta anche Luciana la quale, con testamento olografo, aveva istituito erede degli immobili il figlio Silvio seguito di pubblicazione del testamento, Roberto aveva espressamente dichiarato di prestare ad esso acquiescenza e di rinunziare all'azione di riduzione.

La parte creditrice, invece, ha replicato che, a seguito del decesso di Renzo essendo stato il figlio Silvio i dichiarato interdetto, solo la moglie Luciana era divenuta erede ex art. 485 cod. civ., cosicché, a seguito della morte di quest'ultima, erano divenuti eredi Silvio (per avere accettato l'eredità della madre con beneficio d'inventario) e Roberto in virtù di accettazione tacita effettuata mediante la costituzione di fondo patrimoniale sui beni dell'eredità materna; con la consequenza che doveva ritenersi la proprietà di un terzo del bene pignorato in capo all'esecutato Roberto non essendo ancora scaduto il termine per l'accettazione dell'eredità materna da parte dell'altro figlio.

3. La Corte d'appello ha preliminarmente rilevato che, a seguito di interruzione del giudizio per decesso di Silvio era stato riassunto solo il giudizio di merito attinente all'opposizione



all'esecuzione *ex* art 615 cod. proc. civ., proposta dal debitore esecutato Roberto e non anche l'opposizione di terzo *ex* art. 619 cod. proc. civ., che era stata proposta da Silvio appresentato, in quanto interdetto, dal tutore Roberto

Disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello, sollevata ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ., ha, in sintesi, osservato che:

- a) la costituzione da parte di Roberto del fondo patrimoniale sui beni dell'eredità paterna non potesse costituire accettazione tacita di eredità, poiché l'atto notarile di costituzione era intervenuto in data 26 gennaio 2009, quando il termine per l'accettazione era ormai spirato;
- b) non si potesse desumere accettazione tacita dell'eredità paterna dalla denuncia di successione, che era stata presentata soltanto da Maurizio
- c) correttamente il giudice di primo grado avesse escluso che l'eredità paterna fosse stata tacitamente accettata anche da Silvio poiché quest'ultimo, alla data di apertura della successione di Renzo era stato già stato dichiarato interdetto;
- d) l'eredità di Renzo fosse stata, dunque, acquisita dalla sola moglie Luciana non essendo intervenuta, nel termine di cui all'art. 480 cod. proc. civ., neppure l'accettazione dell'altro figlio Maurizio :
- e) quanto all'eredità di Luciana comprensiva dei beni appartenenti al *de cuius* Renzo | con la pubblicazione del testamento olografo si era aperta una successione testamentaria, con l'istituzione quale erede del figlio Silvic cosicché doveva escludersi che i beni immobili compresi nell'eredità materna fossero stati devoluti a Roberto



Escluso, quindi, che potesse essere utilmente invocato l'art. 2644 cod. civ. o che potesse attribuirsi all'esecutato la veste di «coerede apparente» a seguito della trascrizione dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, la Corte genovese ha pure negato che potesse darsi rilevanza agli artt. 2913 e 2919 cod. civ. ed ha concluso per la insussistenza del diritto del creditore di agire sul bene oggetto di pignoramento.

4. Fino 1 Securitisation s.r.l. e, per essa, la sua mandataria doValue s.p.a.(già doBank s.p.a., già Unicredit Credit Management Bank s.p.a.), ricorre per la cassazione della suddetta decisione, sulla base di otto motivi.

Roberto

resiste con controricorso.

Maurizio |

non ha svolto attività difensiva in questa sede.

5. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc civ.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

# Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 della Costituzione, dell'art. 113 c.p.c. e degli artt. 459, 476, 485, 922, 1362, 2946 c.c., omesso esame di fatto decisivo con riferimento all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.», la ricorrente sostiene che la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere che la costituzione da parte dell'odierno controricorrente del fondo patrimoniale sui beni oggetto di eredità paterna non costituisse accettazione tacita di tale eredità, perché intervenuta quando ormai il termine decennale di cui all'art. 480 cod. proc. civ. (decorrente dal 3 gennaio 2002) era inutilmente spirato da oltre sette anni. Sostiene che i giudici di appello non hanno considerato che nell'atto di





costituzione del fondo patrimoniale Roberto aveva dichiarato di essere residente in Pietra Ligure, , e che tale dichiarazione, costituendo prova del possesso dei beni ereditari sin dal momento dell'apertura della successione, comportava tacita accettazione dell'eredità comprendente il bene immobile pignorato.

- 2. Con il secondo motivo si deduce la «violazione e falsa applicazione degli artt. 3 della Costituzione, 113 c.p.c., 167, 459, 476, 485, 922, 1362 e 2964 c.c., omesso esame di fatto decisivo con riferimento all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.». La ricorrente evidenzia che la Corte d'appello avrebbe omesso di valutare che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale costituiva conferma documentale della precedente accettazione di eredità *ex* art. 485 cod. civ., avvenuta sin dal 3 gennaio 1992.
- 3. Con il terzo motivo, censurando la decisione gravata per «violazione e falsa applicazione degli artt. 3 della Costituzione, 113 c.p.c., 485 e 922 c.c. e per omesso esame di fatto decisivo con riferimento all'art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c. "Disuguaglianza tra madre e figlio nell'applicare l'art. 485 c.p.c.», la ricorrente lamenta che la Corte d'appello avrebbe diversamente applicato l'art. 485 cod. proc. civ. nei confronti di Roberto e della madre, Luciana pur trovandosi entrambi nel possesso dei beni ereditari.
- 4. Con il quarto motivo, denunciando la «violazione e falsa applicazione degli artt. 459, 460, 485, 922, 1168 e 1170 cod. civ. e omesso esame di fatto decisivo con riferimento all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. Presunzione legale del possesso di Roberto la ricorrente sostiene che la Corte d'appello, affermando che il controricorrente non era proprietario del bene pignorato, non avrebbe applicato la presunzione legale di possesso dei beni ereditari da parte del chiamato all'eredità.
  - 5. Con il quinto motivo, denunciando la «violazione e falsa



applicazione degli artt. 459, 46, 485, 922, 1140 cod. civ. e omesso esame di fatto decisivo con riferimento all'art. 360 n. 3 e n. 5. Il compossesso di Roberto I on i coeredi>>, la ricorrente lamenta che i giudici d'appello avrebbero omesso di considerare che Roberto si trovava nel possesso dei beni ereditari insieme alla madre Luciana con la conseguenza che, al pari della madre, anche Roberto era erede del *de cuius* Renzo

- 6. Con il sesto motivo la ricorrente censura la sentenza gravata per «violazione e falsa applicazione degli artt. 456, 459, 485, 1140, 1142, 1143 e 1146 cod. civ. con riferimento all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. Il possesso di Roberto risalente nel tempo». Assume che il possesso dei beni ereditari, da parte dell'esecutato, dovesse presumersi anche «nel termine intermedio» tra la data di decesso del padre e sino alla data di costituzione del fondo patrimoniale, atto con il quale Roberto aveva dichiarato di essere residente nell'immobile sito a Pietra Ligure.
- 7. Con il settimo motivo, deducendo la «violazione e falsa applicazione degli artt. 459, 485, 588, 922, 1140, 1142, 1143, 1146 c.c. e omesso esame di fatto decisivo con riferimento all'art. 360 n. 3 e n. 5», la ricorrente lamenta che la Corte territoriale non avrebbe fatto buon governo delle disposizioni normative evocate, poiché non aveva considerato che Roberto era comproprietario della metà dell'immobile situato a Pietra Ligure, dato che alla quota indivisa ereditata dal padre doveva aggiungersi la quota indivisa ereditata dal fratello Silvio.
- 8. Con l'ottavo motivo, rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 della Costituzione, 113 c.p.c., 167, 459, 460, 476, 485, 588, 922, 1140, 1142, 1143, 1146, 1168, 1170, 1362 e 294 c.c. e omesso esame di fatto decisivo con riferimento all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.», la ricorrente reitera le censure già esposte con i precedenti





motivi, affermando di avere diritto di agire esecutivamente nei confronti dell'odierno controricorrente.

9. Occorre premettere che l'opposizione *ex* art. 619 cod. proc. civ., originariamente proposta da Roberto quale tutore di Silvio si è ormai estinta, in difetto di specifica impugnazione della statuizione della sentenza con cui la Corte d'appello ha, in via preliminare, rilevato che, a seguito della interruzione del giudizio di secondo grado per sopravvenuto decesso di Silvio il giudizio di merito attinente all'opposizione di terzo non è stato riassunto.

Da tanto deriva che questa Corte è chiamata a pronunciarsi esclusivamente in merito all'opposizione all'esecuzione proposta ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. dal debitore esecutato Roberto il quale ha posto a fondamento della stessa quale unico motivo la negazione della sua qualità di proprietario del bene immobile pignorato (in quota) in suo danno.

10. Fatta questa necessaria premessa, al Collegio si impone di rilevare, in via pregiudiziale allo scrutinio dei motivi di ricorso, che assume carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione l'originaria inammissibilità di tale opposizione, per l'evidente difetto di interesse ad agire dell'opponente Roberto sulla base del principio di diritto — già affermato da questa Corte e che anche in questa sede deve essere ribadito — secondo cui «deve escludersi che il debitore esecutato possa proporre opposizione all'esecuzione per espropriazione promossa nei suoi confronti deducendo di non essere proprietario dei beni pignorati, in quanto egli difetta del necessario interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ.» (Cass., sez. 3, 8/10/1965, n. 2109; Cass., sez. 1, 30/10/1968, n. 974; Cass., sez. 3, 08/04/1971, n. 1052; Cass., sez. 3, 28/07/1997, n. 7059; Cass., sez. 3, 19/04/2010, n. 9202; Cass., sez. 3, 04/04/2017, n.



8684; Cass., sez. 3, 12/07/2022, n. 21976).

È infatti evidente che dall'eventuale espropriazione di un bene di un terzo per la soddisfazione dei suoi creditori non può derivare al debitore esecutato alcun pregiudizio, ma al più un vantaggio.

Di conseguenza egli non ha alcun interesse giuridicamente rilevante a far valere il difetto della propria qualità di proprietario dei beni pignorati in suo danno, situazione che legittima esclusivamente il terzo proprietario di tali beni a proporre l'opposizione di terzo all'esecuzione di cui all'art. 619 cod. proc. civ.

- 11. Il difetto di interesse ad agire dell'opponente determina una situazione di originaria inammissibilità della domanda, certamente rilevabile di ufficio nella presente sede (in conformità al principio espresso nell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ.), non essendosi formato alcun giudicato sulla questione, non affrontata espressamente nei gradi di merito, ed esime la Corte dallo scrutinio dei singoli motivi del ricorso relativi al merito dell'opposizione.
- 12. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con la declaratoria di originaria inammissibilità, per difetto di interesse, dell'opposizione all'esecuzione *ex* art. 615 cod. proc. civ. proposta da Roberto

Le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito e le spese del presente giudizio di legittimità, avuto riguardo alle alterne vicende del giudizio, possono essere integralmente compensate tra le parti

### P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, dichiara l'inammissibilità, per difetto di



interesse, dell'originario ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. proposto da Roberto

Compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito e le spese del giudizio di legittimità

Così deciso in Roma nella camera di consiglio in data 11 ottobre 2022

IL PRESIDENTE

Franco De Stefano

Depositato in Cancelleria

Oggi, 2 9 NOV. 2022

Dott.ssu Floruma Colaneri